

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 85 del 12/10/2005

Deliberazione n. 85 del 12/10/2005 legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.1

Con determinazione n. 8/2000 e con atto di regolazione n. 34/2000 l'Autorità ha ritenuto che la specifica e peculiare disciplina dell'istituto del promotore prevede una scansione temporale definita dal legislatore, nella quale il termine relativo alla presentazione delle proposte riveste carattere di perentorietà, data la sua funzione di garantire la par condicio tra i concorrenti (in tal senso TAR Toscana, sez. II, 4.5.2005 n. 2051); mentre i termini fissati per la valutazione delle proposte pervenute e per l'avvio del procedimento di gara hanno carattere sollecitatorio (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 9.3.2005 n. 1319). Successivamente, una modifica nella disciplina di cui all'art. 37bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotta dalla legge n. 166/2002, ha stabilito che nel caso in cui, per l'intervento in questione, non siano state presentate proposte entro la data del 30 giugno, i soggetti privati che intendono presentare le proprie proposte hanno a disposizione l'ulteriore termine del 31 dicembre. Ciò in quanto la complessità dei progetti nei quali si articolano le proposte di project financing necessita generalmente di intese preventive complesse, oltre che di una approfondita e ponderata valutazione degli elementi di specie determinanti ai fini della formulazione della proposta, che giustificano la fissazione, da parte del legislatore, di una scansione temporale di ampio respiro. Ne consegue che prevedere termini diversi per la presentazione delle offerte, rispetto a quelli normativamente stabiliti, può determinare una restrizione della partecipazione ed alterare le regole della concorrenza. Alla luce delle considerazioni sopra riportate non è, pertanto, conforme alle disposizioni di cui al citato art. 37bis della legge n. 109/1994 e s.m. l'operato della stazione appaltante che, accogliendo le istanze formulate dalle imprese che hanno effettuato il sopralluogo, ha deciso, alcuni giorni prima della scadenza del 30 giugno, di concedere una proroga e, di conseguenza, ha pubblicato, con le stesse modalità seguite per la pubblicità dell'originario avviso di project, il relativo avviso, concedendo ulteriori quindici giorni. Tale operato, peraltro, incide negativamente sull'interesse dell'Amministrazione stessa a garantire la più ampia partecipazione e, quindi, a ricevere il maggior numero possibile di proposte in concorrenza fra loro, che potrebbero essere presentate qualora venisse rispettato il termine del 31 dicembre previsto dal legislatore.